

**Comune di Leonforte**  
**Regolamento per la disciplina del mercato  
settimanale**  
**Delibera CC # 59 del 29/06/1999**

**INDICE**

**CAPO I NORME GENERALI**

- Art. 1      Commercio su aree pubbliche
- Art. 2      Mercato settimanale locale
- Art. 3      Ammissione al mercato settimanale locale

**CAPO II AREA PUBBLICA DI MERCATO ED ORARI DI SVOLGIMENTO**

- Art. 4      Aree destinate al mercato
- Art. 5      periodicità ed orari del mercato settimanale

**CAPO III POSTEGGI, DIMENSIONI, ASSEGNAZIONE E SUBINGRESSO**

- Art. 6      Dimensione dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita
- Art. 7      Assegnazione dei posteggi
- Art. 8      Subingresso nel posteggio
- Art. 9      Sostituzione del posteggio
- Art. 10     Assegnazione temporanea dei posteggi
- Art. 11     Divieto di cessione di posteggio
- Art. 12     Mancata occupazione del posteggio. Assenze
- Art. 13     Registro dei concessionari di posteggio
- Art. 14     Tassa di posteggio
- Art. 15     Caratteristiche delle attrezzature e banco di vendita
- Art. 16     Sospensione, decadenza e revoca della concessione del posteggio e dell' autorizzazione amministrativa

**CAPO IV LIMITAZIONI E PUBBLICITA' DEI PREZZI**

- Art. 17     Amplificazione dei suoni
- Art. 18     Pubblicità dei prezzi

**CAPO V CONTROLLO, GESTIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO**

- Art. 19     Norme igienico-sanitarie

Art. 20 Gestione ordine e disciplina del mercato

Art. 21 Commissione di mercato

#### CAPO VI DIVIETI

Art 22 Divieto di circolazione dei veicoli

#### CAPO VII SANZIONI E NORME

Art. 23 Sanzioni

Art. 24 Rinvio ad altre disposizioni

Art. 25 Norme finali

Art. 26 Pubblicità del Regolamento

Art. 27 Variazioni al Regolamento

Art. 28 Entrata in vigore

## CAPO I NORME GENERALI

### ART. 1 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per commercio su aree pubbliche s'intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

### ART. 2 MERCATO SETTIMANALE LOCALE

1. Nel territorio del Comune, l'esercizio del commercio su aree pubbliche, destinate dall'Amministrazione Comunale allo svolgimento del Mercato Settimanale Locale, è disciplinato dalle norme del presente Regolamento e dalla Legge Regionale 1 Marzo 1995, n. 18, siccome modificata dalla Legge Regionale 8 Gennaio 1996, n. 2.

2. Al di fuori dell'area pubblica di mercato, l'esercizio di vendita al dettaglio in forma itinerante è consentita nei modi e nei limiti stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

## CAPO II – AREA PUBBLICA DI MERCATO ED ORARI DI SVOLGIMENTO

### ART. 3 AMMISSIONE AL MERCATO SETTIMANALE LOCALE

I. Sono ammessi a frequentare il mercato settimanale locale tutti coloro che sono titolari di Autorizzazione Amministrativa per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), ai quali è stata già rilasciata e/o sarà rilasciata, per conversione, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 1 Marzo 1995, n. 18 e successive modifiche.

2. Sono altresì ammessi a frequentare, nel limite dei posteggi disponibili nel settore "Alimentare, Piante, Fiori e Sementi", i produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi della Legge n. 59/63, della Legge n. 477/64 e della Legge n. 976/65.

## ART. 4 AREE DESTINATE AL MERCATO

1. Le aree pubbliche destinate all'esercizio del mercato settimanale del Martedì nel Comune di Leonforte, con posteggio fisso e contiguo, sono così determinate:

a) Settore Alimentare: Piazza Branciforti e Via Pescheria; (Prodotti Ittici Freschi e Carni);

b) Settore Non Alimentare: Via Pescheria, Via Collegio, Via Nicoletti ad esclusione del tratto tra C.so Umberto a Via Borzì, Via Portella, Via Tamburella e con singoli posteggi in Piazza Margherita (Dischi) e Via Baldi (Ferramenta).

2. Le aree pubbliche destinate all'esercizio del mercato settimanale del Venerdì nel Comune di Leonforte, con posteggio fisso e contiguo, sono così determinate:

a) Settore Alimentare ed articoli per l'igiene della casa: Via dei Cento Comuni D'Italia sino a Via Lombardia;

b) Settore Non Alimentare: Via dei Cento Comuni D'Italia da Via Lombardia a Via Don Bosco, Via Don Bosco e tratto di Via Papa Giovanni XXIII.

## ART.5 PERIODICITÀ ED ORARI DEL MERCATO SETTIMANALE LOCALE

1. Il mercato locale si effettua con periodicità bisettimanale mediante la occupazione dell'area pubblica data in concessione ad ogni singolo Operatore, che lo costituisce in un insieme di "posteggi" contigui e situati in zone diverse, adiacenti tra loro, nei giorni di martedì e venerdì.

2. Quando la giornata di mercato ricade in giorno festivo, il mercato locale non sarà effettuato; il Sindaco, previa richiesta degli Operatori o dell'Associazione di Categoria, può anticiparlo, posticiparlo o confermarlo dandone pubblico avviso, mediante ordinanza.

3. L'orario di svolgimento di mercato è consentito per sei ore e trenta minuti consecutivi ed è fissato nel modo seguente: dalle ore 7,00 alle ore 13,30.

4. È data facoltà all'Operatore di allestire l'attrezzatura ed il banco di vendita per l'esercizio della propria attività sessanta minuti prima dell'orario d'inizio di mercato, mentre è obbligatorio lo sgombero, dell'area pubblica occupata entro e non oltre trenta minuti dall'orario di fine mercato, stabilito nel presente articolo al comma 3.

## CAPO III POSTEGGI, DIMENSIONI, ASSEGNAZIONE E SUBINGRESSO

### ART. 6 DIMENSIONI DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

1. I posteggi hanno una superficie tale da poter essere utilizzati anche dalle unità mobili attrezzate come punti vendita e, ove logisticamente possibile, dalle unità mobili non attrezzate.

2. Le merci poste in vendita devono essere distribuite sui banchi appositamente attrezzati la cui misura massima è così stabilita:

Produttori Diretti m. 4,00 x 4,00

Alimentari m. 8,00 x 4,00

Non Alimentari m. 7,00 x 4,00

Settore pelletteria m. 8,00 x 4,00

3. Sono fatti salvi i posteggi determinati in superficie superiore a quelle sopra indicate, perché di già assegnate per comprovata necessità e per caratteristica dell'attrezzatura e del mezzo posseduto e adibito alla vendita. Eventuali altre deroghe alle misure così stabilite potranno essere concesse dal Sindaco, in casi di comprovata necessità e attinenti alle caratteristiche delle attrezzature e dell' autoveicolo posseduto, compatibilmente con le aree pubbliche determinate al precedente art. 4 del presente Regolamento.

4. Le aree dei posteggi sono delimitate mediante segnaletica orizzontale di colore bianco e numerazione progressiva.

### ART. 7 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. L'assegnazione di posteggio può essere concessa ai soli Operatori di mercato di cui all' art. 3 del presente Regolamento.

2. La concessione del posteggio ha validità decennale e può essere rinnovata. Per i posteggi in atto assegnati, il termine decennale decorre dalla data dell' entrata in

vigore del presente Regolamento. La concessione del posteggio è limitata ai giorni di mercato.

3. I posteggi in atto non assegnati o che si renderanno vuoti a seguito di rinuncia, revoca o decadenza nelle aree pubbliche designate nel precedente art. 4, possono, previo parere della Commissione di cui all'art. 7 della L.R. 18/95:

a) essere concessi dal Sindaco agli operatori aventi diritto, ai sensi dell'art. 12, comma 3 e 5, L.R. 18/95;

b) essere concessi dal Sindaco agli operatori che hanno presentato istanza di ampliamento del posteggio attiguo di cui sono già assegnatari;

c) essere soppressi dal Sindaco per motivi logistici, di viabilità o di forza maggiore appositamente motivati.

4. Nei mercati settimanali locali, è mantenuto il numero di posteggi utilizzati secondo la consistenza attuale di seguito descritta:

a) Mercato settimanale del Martedì posteggi totali n. 83 così distinti:

Settore alimentare posteggi n. 25;

Settore non alimentare posteggi n. 48;

Settore produttori diretti posteggi n. 10;

2. Mercato settimanale del Venerdì posteggi totali n. 214 così distinti:

Settore alimentare posteggi n. 47;

Settore non alimentare posteggi n. 135;

Settore produttori diretti posteggi n. 32.

## ART. 8 SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO

1. Nel caso di vendita dell'azienda, la concessione del posteggio può essere ceduta unitamente alla stessa.

2. Il trasferimento in gestione o In proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dall'art. 16 L.R. 1 marzo 1995, n. 18 ed eventuali successive modifiche.

## ART. 9 SOSTITUZIONE DEL POSTEGGIO

1. In caso di eliminazione del posteggio, il Comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta ed alla necessità dell'Operatore.
2. Agli Operatori dello stesso settore è data facoltà, previa autorizzazione, di scambiarsi reciprocamente il posteggio a loro assegnato.
3. Il cambio di attività settoriale, dà diritto di continuare l'attività nel posteggio assegnato sino a quando non si sarà reso libero analogo posteggio nel nuovo settore di appartenenza ..

## ART. 10 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

1. Ogni martedì e venerdì i posteggi non occupati entro le ore 8,00 (otto) dai titolari aventi diritto, sono assegnati, limitatamente alle medesime rispettive giornate, ai titolari di Autorizzazione Amministrativa di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della Legge 1 Marzo 1995, n. 18, che hanno presentato regolare istanza entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno solare, nella qualità di Operatori aspiranti "spuntisti", al fine della predisposizione di apposita graduatoria ai sensi dell'art. 7, comma 3, letto a) del presente Regolamento.
2. Le istanze presentate dagli Operatori aspiranti "spuntisti" oltre il 31 gennaio di ogni anno solare, saranno prese in considerazione, in ordine cronologico, successivamente allo scorrimento della graduatoria vigente.

## ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DI POSTEGGIO

1. Al concessionario del posteggio è fatto assoluto divieto di cedere o concedere ad altri, in tutto o in parte, l'area pubblica che gli è stata assegnata, pena la decadenza o la revoca della concessione, salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.

## ART. 12 MANCATA OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO, ASSENZE

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, entro le ore otto, perde il diritto all'esercizio dell'attività di mercato, per quel solo giorno e senza rimborso della tassa pagata.
2. In caso di assenza per malattia o per altro importante motivo di ordine personale, il titolare della concessione del posteggio deve comunicare, in breve tempo, al Sindaco richiesta motivata e documentata di conservazione del posteggio.
3. Il concessionario che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare decade dalla concessione. Qualora il posteggio sia utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il periodo oltre il quale si verifica la concessione è ridotto di un quarto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli Operatori/assegnatari appartenenti al settore "Produttori Diretti", in quanto la produzione e la vendita dei prodotti ricavati dal suolo possono essere limitate per stagione.

#### ART. 13 REGISTRO DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

1. È istituito un Registro del mercato, nel quale sono elencati gli Operatori concessionari di posteggio.
2. Nel registro dovranno essere riportate le generalità del concessionario, gli estremi della Autorizzazione Amministrativa di cui all'art. 1, comma 2, letto b) della Legge n. 18/95, le tabelle merceologiche, l'iscrizione al R.E.C., le dimensioni del posteggio, nonché le assenze per l'anno solare.

#### ART. 14 TASSA DI POSTEGGIO

1. Oltre alla regolare tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il concessionario del posteggio è tenuto a corrispondere una tassa di posteggio.
2. La tassa di posteggio è determinata con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale ed è corrisposta, unitamente alla citata T.O.S.A.P., a fronte dei servizi giornalieri resi dal Comune, ivi compreso il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.



3. Essa è fissata con apposito provvedimento, secondo le modalità previste dalle normative vigenti.
4. La tassa di cui al presente articolo deve essere pagata entro e non oltre il 31 Marzo relativamente allo semestre e entro e non oltre il 30 Settembre relativamente al 20 semestre.
5. I pagamenti effettuati oltre i termini di cui sopra dovranno essere integrati da una mora pari al 10% per ogni mese di ritardo fino al terzo mese. Oltre il terzo mese l'operatore moroso che non ha provveduto al pagamento della tassa dovuta, senza alcun pregiudizio per il recupero coatto della somma dovuta, decade dal diritto della concessione del posteggio nonché dell' Autorizzazione Amministrativa.

#### ART. 15 CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE E BANCO DI VENDITA

1. Le attrezzature ed il banco di vendita del concessionario del posteggio per l'attività di vendita delle merci devono essere collocate entro il perimetro dell'area pubblica assegnata e delimitata.
2. La copertura del banco di vendita deve essere realizzata ad un'altezza non inferiore a mt. 2,5 dalla sede stradale o Piazza.
3. Le merci devono essere esposte ad un'altezza minima dal suolo di mt. 0,50, fatta eccezione solo per i seguenti generi: terraglia, piante e fiori, ferramenta, mobili, articoli da spiaggia ed oggetti per l'arredamento della casa, che possono essere esposte direttamente sul suolo.

#### ART. 16 SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E DELL' AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

] . Costituiscono condizioni di sospensione della concessione di posteggio, i seguenti casi:

- a) Mancato pagamento della tassa di occupazione dell'area pubblica assegnata ?;
  - b) Comportamento scorretto dell'Operatore di mercato nei confronti del cliente, dei Funzionari ed Agenti di Polizia Municipale;
  - c) Per cessione, anche parziale, dell'area pubblica assegnata, ad altri.
2. Costituiscono condizioni di decadenza della concessione del posteggio nonché

revoca dell'autorizzazione amministrativa, i seguenti casi:

- a) Non utilizzare, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare;
- b) Non assumere l'onere giornaliero di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del presente Regolamento;
- c) Per turbativa del regolare svolgimento dell'attività di mercato.

## CAPO IV LIMITAZIONI E PUBBLICITA' DEI PREZZI

### ART. 17 AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

1. Nell'area del mercato, durante l'orario di vendita, è assolutamente vietata la pubblicità mediante l'uso di apparecchiature foniche, schiamazzi e urla da banditore.
2. Ai titolari - venditori di dischi, compact-disk, musicassette, etc. - è consentito l'uso di apparecchiature di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita della merce, mantenendo sempre il volume di tale apparecchiatura entro i limiti di moderazione, in modo tale da non arrecare disturbo.

### ART. 18 PUBBLICITÀ DEI PREZZI

A tutti i venditori dei generi di largo e generale consumo è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 38 della Legge 11 Giugno 1971, n. 426, di indicare i prezzi delle merci poste sul banco di vendita in modo chiaro e ben visibile, anche mediante listino unico.

## CAPO V – CONTROLLO, GESTIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO

### ART. 19 NORME IGIENICO-SANITARIE

1. Gli Operatori del mercato che vendono prodotti alimentari, ivi compresi i loro dipendenti, devono essere muniti di Libretto di idoneità sanitaria regolarmente

vidimato per l'anno solare in corso e dotarsi di giacca o sopravveste di colore preferibilmente chiaro.

2. Tutti i concessionari di posteggio, hanno l'obbligo di dotarsi di appositi contenitori, nei quali, durante l'esercizio dell'attività di vendita, raccoglieranno gli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere pulita l'area pubblica assegnata.
3. Alla fine delle operazioni di vendita gli appositi contenitori, dovranno essere lasciati chiusi sul posto per la successiva raccolta a cura del Servizio Ecologico del Comune.
4. Gli operatori che producono rifiuti particolari, quali cartoni di grosse dimensioni e simili, hanno la facoltà di raccogliere detti rifiuti, compattandoli e legandoli per renderli meno voluminosi possibile, al fine di agevolare le operazioni di raccolta di cui al precedente comma.
5. Il controllo igienico-sanitario nel mercato viene svolto da personale dell'Azienda V.S.L. competente per territorio con l'ausilio di personale della Polizia Municipale.

#### ART. 20 GESTIONE, ORDINE E DISCIPLINA DEL MERCATO

1. Il mercato locale è gestito direttamente dal Comune.
2. La direzione e la competenza è affidata all'Assessorato al Commercio.
3. L'ordine, la disciplina e il controllo nel mercato locale sono assicurati da personale della Polizia Municipale che svolge il Servizio di Ordine Pubblico, Polizia Amministrativa, Annona e Commercio.

#### ART. 21 COMMISSIONE DI MERCATO

1. Presso ciascun mercato è istituita una commissione composta da quattro membri, eletti ogni due anni dagli Operatori che ivi esercitano la loro attività, sulla base di una lista unica cui deliberatamente può candidarsi ciascuno degli Operatori dello stesso mercato. Le modalità di elezione sono stabilite dal Sindaco, il quale dispone altresì quanto necessario per il funzionamento di ciascuna commissione di mercato.

2. Della commissione di mercato fa parte altresì un rappresentante dei commercianti a posto fisso, eletto con le stesse modalità indicate al comma 1.

## CAPO VI DIVIETI

### ART. 22 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI VEICOLI

Durante gli orari dell'esercizio di attività di mercato è vietata, sulle aree pubbliche ad esso destinata, la circolazione e la sosta a tutti i veicoli.

Il Sindaco, con propria Ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni relative alla circolazione ed alla sosta dei veicoli, per le aree pubbliche interessate all'esercizio di attività di mercato con la messa in opera della relativa segnaletica verticale.

## CAPO VII SANZIONI E NORME FINALI

### ART. 23 SANZIONI

Le violazioni al presente Regolamento, non previste da Leggi e Regolamenti Speciali sono punite con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000

### ART. 24 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nella Legge Regionale 1 Marzo 1995, n. 18, nonché alle disposizioni e normative vigenti in materia di commercio su aree pubbliche ed eventuali, successive modifiche.

I requisiti igienico-sanitari per la vendita e la somministrazione nelle aree di mercato sono quelle previste dalle specifiche normative vigenti in materia.

## ART. 25 NORME FINALI

È abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina del mercato ambulante adottato con delibera n. 76 in data 15.04.1983.

## ART. 26 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell' art. 22 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in ogni momento.

## ART. 27 VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia, le disposizioni contenute nel presente Regolamento dandone comunicazione ai concessionari di posteggio mediante pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.

## ART. 28 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo, sarà pubblicato all' Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il 16° giorno dalla pubblicazione.